



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI
DIVISIONE EDUCATIVA**

**CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO NIDO IN APPALTO
VIA VESPUCCI LOTTO 1**

Affidamento mediante MEPA

Trattativa diretta

EURO 8.618,40 OLTRE IVA 5%

ALLEGATI

ALLEGATO 1- MODELLO DI ISTANZA

ALLEGATO 2 - ATTESTAZIONE REGOLARE PRESTAZIONE

ALLEGATO 3 - MODULO INFORMATIVO PRIVACY

ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE OTTEMPERANZA

OGGETTO: servizio di sostegno Nidi in Appalto Via Vespucci a.s. 2024/2025

La Città di Torino - Dipartimento Servizi Educativi, intende procedere all'acquisto del servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale, utilizzando la piattaforma MEPA.

Le Condizioni del Contratto per la fornitura del servizio in oggetto che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando **Servizi** - categoria merceologica "**Servizi sociali vari**"- CPV 85320000-8 del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

SEZIONE I MODALITA' DI GARA

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO NIDO IN APPALTO - Via Vespucci 58

L'appalto ha per oggetto la realizzazione del servizio di sostegno per un minore con disabilità per 15 h. settimanali presso il nido in appalto di Via Vespucci n. 58

La trattativa diretta oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023.

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2023, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ("nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

La prestazione principale è costituita dal servizio di sostegno per un minore con disabilità presso i nidi in Appalto della Città – Via Vespucci.

.

ART. 2

DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto della presente procedura, è previsto un educatore di sostegno a favore un minore con disabilità per 15 h. settimanali il periodo che va dal 25 novembre 2024 al 30 giugno

2025 e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, che dovrà avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione, fatte salve le facoltà di cui all'art. 50 comma 6, o dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

La stipulazione del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 18 del medesimo Decreto.

L'importo presunto a base di gara per il servizio ammonta ad Euro 8.618,40 oltre IVA 5%, alle medesime condizioni della DD 4906 del 21/08/2024 rinnovo contrattuale della procedura aperta 54/2021 .

L'importo complessivo massimo presunto per il periodo che va dal 25 novembre 2024 al 30 giugno 2025, ammonta ad un massimo di Euro 8.618,40 oltre IVA 5%.

L'importo complessivo massimo presunto per 15 h settimanali per un sostegno, ammonta ad Euro **324,00** oltre IVA 5%.

L'efficacia del contratto è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

ART. 3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, , di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) dell'allegato I.1 al decreto legislativo 36/2023, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e dai successivi artt. 47 e 48.

Tali soggetti devono essere in regola con quanto disposto dall'art. 102 comma 1 lettere a), b) e c).

Modalità di partecipazione:

I partecipanti/il partecipante dovranno/dovrà presentare offerta nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi previste.

Il concorrente dovrà inviare in via telematica sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione:

- **Istanza di gara con autocertificazione** contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato (**Allegato 1**);
- **Offerta economica (data dal sistema MEPA);**
- **Dichiarazione di ottemperanza (Allegato 4).**

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e, se richiesto, del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 36/2023, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 4

ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

ART. 5

AGGIUDICAZIONE

L'acquisto del servizio di sostegno a favore di un minore con disabilità per 15 h. settimanali , avviene mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

Le stazioni appaltanti possono decidere entro 30 giorni dall'esame dell'offerta, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le offerte duplici o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale.

I controlli sull'aggiudicatario avverranno nei modi e ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dagli articoli 94 e 95 del Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, si procederà entro 30 giorni dall'aggiudicazione, alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica Consip.

ART. 6

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni circa le esclusioni, la non aggiudicazione, le aggiudicazioni e la stipula del contratto della gara saranno fornite nei termini previsti dall'art. 90, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 7

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria

ART. 8

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi art. 31 comma 4 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti per l'importo di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 9

SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato in tutti i suoi aspetti dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'operatore economico dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante apposita richiesta di subappalto secondo il fac-simile reperibile al seguente link <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/come-partecipare-alle-gare> corredata da tutti i documenti richiesti.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 10

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

1) Adempimenti

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà tramite piattaforma MEPA la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

2) Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio/della fornitura al quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

3) Comunicazione nominativo Referente

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di “Referente”, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.

Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

4) Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

ART. 11

ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € 500.000 per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della Stazione Appaltante;
- b) rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

ART. 12

IMPEGNO PREZZI

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi per tutta la durata del servizio e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo successivo.

ART. 13

RINEGOZIAZIONE

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e la relativa procedura verrà attivata ai sensi dell'art. 120, comma 8 del Codice.

ART. 14

PERSONALE

L'Operatore Economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 11, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'operatore si impegna altresì a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate ai sensi dell'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente capitolato è conforme agli impegni assunti nel protocollo citato rivolto a garantire il lavoro regolare, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la massima trasparenza delle procedure di affidamento.

ART. 15

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 119, comma 6 del D.Lgs. 36/20.

Si applica il comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

ART.16

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto, individuato in calce al presente capitolato, svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in particolare le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario del servizio, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Il RUP, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idonea attestazione di idoneità della prestazione utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (**AII. 2**).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 17.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida tramite posta elettronica certificata, di provvedere all'esecuzione della prestazione conformemente alle prescrizioni del capitolato.

E' prevista, altresì, la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 17

PENALITA'

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, procede all'applicazione di penali.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del **danno ulteriore**.

Ai sensi del comma 1 dell'art 126 del D. Lgs 36/2023, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme del servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Progetto in sede di conto finale o in sede di conferma, da parte del RUP, del certificato di regolare esecuzione (all. n. 2)

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*).

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio di formazione in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al suo completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 18

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 il **RUP**, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14.

Il RUP, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dal succitato art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 19

RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite calcolato come indicato nell'Allegato II.14..

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 gg., decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi fino ad allora eseguiti.

ART. 20

ORDINAZIONE E PAGAMENTO

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di regolarità delle prestazioni;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Settore/Servizio scrivente, che è il seguente: **NU3P03**
- numero CIG
- n. determinazione di impegno
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 23 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione “scissione dei pagamenti”. L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Per il presente contratto non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 come da Circolare della Direzione Finanziaria prot. 2130 del 19 giugno 2023.

ART. 21

OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della presente istanza.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio di attività di animazione e sostegno nelle scuole dell'Infanzia della Città derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

B) Sicurezza sul lavoro

Il servizio in oggetto non rientra nell'ambito di attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi da interferenze sul lavoro ai sensi dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008.

ART. 22

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITA' DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento dei Contratti e dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Le cessioni di credito, come previsto dall'art. 6 dell'allegato II.14, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorici.

ART. 23

SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali. Come specificato al precedente art. "ORDINAZIONE E PAGAMENTO", l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 24

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 25

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato di gara, a tale proposito viene allegata l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra **(All. n. 3)**.

IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA

Dott. Cinzio TOLOMEI

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate

Responsabile Unico del Progetto:

Dott. Cinzio TOLOMEI

Punto Ordinante M.E.P.A.:

Dott. Cinzio TOLOMEI